- 3) La T & L Sugars e la Sidul Açúcares sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione inerenti alla fondatezza del ricorso.
- 4) La Repubblica francese e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese, comprese quelle relative all'eccezione di irricevibilità che ha dato origine alla sentenza del 6 giugno 2013, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commission (T-279/11, EU: T:2013:299).
- 5) La DAI Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, la RAR Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, la SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA e la SFIR Raffineria di Brindisi SpA nonché il Comitato europeo dei fabbricanti di zucchero (CEFS) sopporteranno le proprie spese.
- (1) GU C 232 del 6.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2016 — T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione

(Causa T-103/12) (1)

[«Responsabilità extracontrattuale — Agricoltura — Zucchero — Misure eccezionali — Approvvigionamento del mercato dell'Unione — Campagna di commercializzazione 2011/2012 — Norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli — Violazione sufficientemente qualificata — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Principio di non discriminazione — Proporzionalità — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Dovere di diligenza e principio di buona amministrazione»]

(2017/C 022/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente avv. D. Waelbroeck, e D. Slater, Solicitor, successivamente D. Waelbroeck)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Rossi e N. Donnelly, successivamente P. Rossi e P. Ondrůšek, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: DAI — Sociedade de Desenvolvimento Agro Industrial, SA (Coruche, Portogallo) (rappresentante: avv. M. Mendes Pereira), RAR — Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (rappresentante: avv. M. Mendes Pereira), Lemarco SA, (Bucarest, Romania), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) e Zaharul Liesti SA (Lieşti) (rappresentanti: avv.ti L. I. Van de Waart e D. Gruia Dufaut), SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italia) e SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (rappresentanti: avv.ti P. Buccarelli e M. Todino)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon e A. Westerhof Löfflerová, agenti) e Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Pitschas)

Oggetto

Da una parte, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12 (GU 2011, L 318, pag. 4), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12 (GU 2011, L 318, pag. 9), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1281/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la prima gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2011, L 327, pag. 60), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1308/2011 della Commissione, del 14 dicembre 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12 (GU 2011, L 332, pag. 8), del

regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la seconda gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2011, L 334, pag. 16), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1384/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2011, L 343, pag. 33), del regolamento di esecuzione (UE) n. 27/2012 della Commissione, del 12 gennaio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2012, L 9, pag. 12), del regolamento di esecuzione (UE) n. 57/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, recante sospensione della procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU 2012, L 19, pag. 12), e, dall'altra, una domanda ai sensi dell'articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito dell'adozione di tali atti e del rifiuto della Commissione di adottare le misure necessarie a ristabilire gli approvvigionamenti di zucchero di canna grezzo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La T & L Sugars Ltd e la Sidul Açúcares, Unipessoal Lda sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, la DAI Sociedade de Desenvolvimento Agro Industrial, SA, la RAR Refinarias de Açúcar Reunidas, SA, la Lemarco SA, la Lemarco Cristal Srl, la Zaharul Liesti SA, la SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA e la SFIR Raffineria di Brindisi SpA nonché il Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) sopporteranno le proprie spese.

(1) GU C 151 del 26.5.2012.

Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Consiglio (Causa T-65/14) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran — Congelamento dei capitali — Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell'elenco dopo l'annullamento dell'inserimento iniziale da parte del Tribunale — Errore di diritto — Errore di fatto — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità»)

(2017/C 022/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: J. M. Thouvenin avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, M. Bishop e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d'esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.